

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 11 dicembre 1973 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 2 dell'O.d.G.
 N. 52 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche".

L'anno millenovecentosettantatre..... il giorno undici..... del mese di dicembre.....
 alle ore 10,00 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica..... si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. prof. Beniamino Finocchiaro.....
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - dott. Giuseppe Matarrese.....
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura.....
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio.....

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Principalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	sì		34) Poli dr. rag. Emilio <i>za prof. Michele</i>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	sì
11) Colamonaco sig.ra Maria		"	36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Gior. sig. Michele <i>Rantaroni prof. Giuseppe</i>	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola		"	42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	sì
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che secondo argomento al l'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge "Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche".

Da la parola al relatore per la Quinta Commissione Consilia re Permanente, consigliere Rizzo.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

Art. 1

L'intervento finanziario della Regione per la realizzazione di opere pubbliche di interesse delle province, dei comuni e loro consorzi e delle Comunità Montane, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, anche se non previste dalla legge statale 17.7.1890, n. 6972 e successive modificazioni, e degli altri enti, per le materie trasferite ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 15.1.1972, n. 8, è attuato mediante concessione di contributi costanti, ovvero di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere.

Sono ammesse a contributo anche le somme occorrenti per eventuali espropriazioni, per oneri fiscali, per rilievi geognostici, da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonché per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo; da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali ridotte del 20%, sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal con

sigliere Ventura un emendamento, al primo comma, sostitutivo dalle parole "delle istituzioni" alle parole "degli altri Enti" con "degli altri Enti locali". Posto ai voti, l'emendamento è respinto con votazione palese a maggioranza.

E' stato presentato dal consigliere Alemanno un emendamento aggiuntivo, al primo comma, dopo le parole "delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" delle parole "purché esercitate gratuitamente". Posto ai voti, l'emendamento è respinto con votazione palese a maggioranza.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato un emendamento aggiuntivo dopo il primo comma, a firma del consigliere Alemanno: "Sono esclusi dal contributo le istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e loro consorzi, costituiti dopo il 30.6.1973".

Posto ai voti, l'emendamento è respinto con votazione palese a maggioranza.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella stesura originaria. Approvato con votazione palese a maggioranza.

Art. 2

I contributi costanti vengono concessi nella misura percentuale necessaria a coprire tutte le spese per l'ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione delle opere, al tasso effettivamente praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti per le seguenti opere:

- costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, ambulatori, edifici destinati all'assistenza della prima infanzia, al ricovero

degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di acquedotti e fognature urbane;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche.

I contributi costanti vengono invece concessi nella misura annuale del 5% sulla spesa riconosciuta ammissibile per:

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di opere igienico-sanitarie di interesse degli enti locali e, particolarmente, mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, cimiteri, mercati, ecc.;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i comuni e le frazioni isolate, delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada più vicina, nonché delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un comune con il maggior centro di popolazione dei comuni vicini e le frazioni di uno stesso comune;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;

- sistemazione straordinaria, ampliamento e miglioramento anche con cilindratura e bitumatura delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;

- costruzione di linee metropolitane;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, borgate e contrade;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di sedi comunali;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento di edifici pubblici di proprietà dei comuni, delle province e di altri enti locali.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Rizzo un emendamento soppressivo al secondo comma dalle parole "I contributi" alle parole "ammissibile per". Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura dell'80% elevabili fino al 100% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle seguenti opere:

- costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, ambulatori, edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 16 della legge 12.2.1958, n. 126, nonché di strade provinciali classificate tali prima della entrata in vigore della legge medesima;

- sistemazione generale, comprese varianti, rettifiche e ammodernamento delle strade classificate provinciali ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 12.2.1958, n. 126.

Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

I contributi in capitale sono corrisposti agli enti interessati in corso di esecuzione delle opere, limitatamente ai nove decimi dell'ammontare complessivo, in base a stati d'avanzamento dei lavori e il saldo è corrisposto dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

Nella esecuzione delle opere pubbliche di cui ai precedenti articoli si osservano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le norme in vigore per i lavori pubblici di competenza dello Stato e, in particolare, quelle del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827, del D.P.R. 16.7.1962, n. 1063 che approva il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, del R.D. 25.5.1895, n. 350 sul regolamento per

la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e della legge 2.2.1973, n. 14 sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata.

Si intendono sostituiti, nell'ambito delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi del D.P.R. 15.1.1972, n. 8, gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le norme delle leggi suddette facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali e periferici dello Stato.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

Gli enti beneficiari dei contributi provvedono alla progettazione, all'appalto, alla direzione, contabilità e assistenza dei lavori, assumendo ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.

All'appalto dei lavori dovrà provvedersi secondo le norme vigenti in materia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

Il Consiglio regionale approva e aggiorna il piano generale dei lavori pubblici nonché i piani di interventi straordinari.

Sulla base di tali piani e delle priorità in essi contenute, la Giunta regionale approva annualmente il programma degli interventi, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.

Le richieste di cui al precedente comma devono essere inviate, per il tramite dei competenti uffici tecnici periferici regionali, all'Assessorato all'urbanistica e lavori pubblici entro il 30 giugno di ciascun anno, corredate di preventivi sommari di spesa e di

apposita deliberazione contenente l'indicazione dell'ordine di priorità che si intende attribuire a ciascuna delle opere per le quali viene chiesto il finanziamento.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Sorice un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "Il Consiglio regionale approva e aggiorna il piano generale e i piani settoriali dei lavori pubblici nonché i piani di interventi straordinari.

Il Consiglio regionale, nell'ambito del piano generale e dei piani settoriali dei lavori pubblici, approva entro il 30 giugno di ogni anno il programma annuale di intervento stabilendone le priorità.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, gli Enti interessati, nell'ambito del piano generale regionale e di piani settoriali regionali, inviano tramite i competenti uffici tecnici periferici regionali all'Assessorato all'Urbanistica e Lavori Pubblici, l'indicazione dell'ordine di priorità che si intende attribuire a ciascuna delle opere per le quali viene chiesto il finanziamento". Posto ai voti, l'emendamento è respinto con votazione palese a maggioranza.

E' stato presentato dai consiglieri Fantasia, Tarricone, Grosso un emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

"Il Consiglio regionale approva ed aggiorna annualmente entro il 30 giugno il piano generale ed i piani settoriali dei lavori pubblici nonché i piani di interventi straordinari predisposti dalla Giunta.

Sulla base di tali piani e delle priorità in essi contenute, la Giunta regionale attua annualmente il programma degli interventi, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.

Le richieste di cui al precedente comma devono essere inviate, per il tramite degli uffici periferici regionali, agli Assessorati competenti entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate di preventivi sommari di spesa e di apposita deliberazione contenente l'indicazione dell'ordine di priorità che si intende attribuire a ciascuna delle opere per le quali viene chiesto il finanziamento". Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella nuova stesura. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 8

Il Presidente della Giunta formula le promesse di contributo sulla base del programma annuale di cui al precedente articolo, indicando i termini entro i quali gli Enti interessati devono presentare i progetti esecutivi e la documentazione tecnico-amministrativa.

Tali termini sono prorogabili per giustificati motivi.

Il Presidente della Giunta può autorizzare a richiesta degli Enti interessati a devolvere le promesse di contributo per opere diverse da quelle programmate e revoca le promesse di contributo qualora gli elaborati progettuali non vengano presentati entro i termini prescritti.

Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 9

Gli Enti interessati, per ottenere la formale concessione del contributo, devono presentare per il tramite dei competenti uffici tecnici periferici regionali, entro i termini indicati nella promessa di cui al precedente articolo, domanda all'Assessorato ai LL.PP., corredata del progetto esecutivo dell'opera e di deliberazione consiliare, divenuta esecutiva, con la quale si conferma la

domanda di contributo, si approva il progetto esecutivo e si indica con quali mezzi si intende far fronte alla eventuale spesa a proprio carico, nel caso in cui l'istituto mutuante sia diverso dalla Cassa depositi e prestiti ovvero qualora l'importo del progetto superi quello ammesso a contributo.

Nel caso di finanziamento mediante contributo costante, alla documentazione di cui sopra deve essere unita l'adesione preliminare dell'istituto mutuante.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai consiglieri Fantasia, Tarricone, Grosso un emendamento soppressivo, al terzo rigo del primo comma, della parola "tecnici". Approvato con votazione palese all'unanimità.

È stato presentato dai consiglieri Fantasia, Tarricone, Grosso, un emendamento sostitutivo, 1° comma, 5° rigo delle parole "all'Assessorato ai LL.PP." con "agli Assessorati competenti". Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 10

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale e possono essere estesi ai maggiori lavori riconosciuti indispensabili in corso di esecuzione al fine di assicurare la completa funzionalità dell'opera programmata, alle maggiori spese conseguenti a gare d'appalto autorizzate dall'Assessore competente con accettazione di offerte in aumento, a revisione dei prezzi contrattuali, a riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese.

Con il medesimo decreto viene approvato il progetto esecutivo, sentiti gli organi consultivi competenti.

L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste dal

la presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
nonché urgenza e indifferibilità.

Il Presidente della Giunta provvede, alla nomina dei collaudatori e approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 11

L'Assessore all'urbanistica e lavori pubblici, se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Princigalli un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Respinto con votazione palese a maggioranza.

È stato presentato dai consiglieri Fantasia, Tarricone, Grosso, un emendamento sostitutivo delle parole "all'urbanistica e LL.PP." con la parola "competente". Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai consiglieri Fantasia, Tarricone, Grosso, un emendamento soppressivo della parole "se". Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato.
Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 12

L'Assessore all'Urbanistica e Lavori pubblici, sentiti ove occorra gli organi consultivi competenti, adotta i provvedimenti inerenti alla gestione amministrativa delle opere ammesse a contributo.

Gli uffici tecnici provinciali sovrintendono alla esecuzione delle opere, accertando lo stato dei lavori e verificando che gli stessi siano eseguiti in conformità dei progetti approvati e secondo le norme richiamate dall'art. 5 della presente legge.

E' stato presentato un emendamento sostitutivo, a firma dei consiglieri Fantasia, Tarricone, Grosso, delle parole "all'Urbanistica e LL.PP." con la parola "competente". Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 13

Al finanziamento della spesa derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti negli appositi capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 1973 e nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

Le somme stanziare in bilancio, se non impegnate nell'anno di riferimento, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 14

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in materia prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 15

(Norma transitoria)

In attesa della formulazione del piano generale, il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale sulla base delle richieste avanzate dagli Enti interessati.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Sorice un emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

"Il primo piano generale di cui al primo comma dell'art. 7 dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il 30/6/1974. Entro la data del 30/6/1974 dovrà essere approvato anche primo programma annuale.

In attesa, gli interventi sono approvati dalla Giunta regionale,

tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.

Tali interventi annuali possono prevedere anche la concessione di contributi in conto capitale, fino alla totale copertura della spesa occorrente per la realizzazione di opere previste ai precedenti artt. 2/3, parzialmente finanziati dallo Stato o dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente. Respinto con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai consiglieri Fantasia, Tarricone, Grosso, un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "Il primo piano generale e i primi piani settoriali, di cui al primo comma dell'art. 7, dovranno essere approvati dal Consiglio regionale entro il 30/6/1974.

In attesa, gli interventi sono approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate". Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella nuova stesura. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comu

..... nica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

..... I L C O N S I G L I O R E G I O N A L E

..... Udita e fatta propria la relazione alla legge;

..... Preso atto della discussione generale sulla legge;

..... Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli
..... articoli della legge, con voti unanimi, espressi ed accertati per
..... alzata di mano

..... D E L I B E R A

..... di approvare, così come approva, la legge "Norme sugli interventi
..... regionali per la realizzazione di opere pubbliche", nel testo che
..... segue, composto di n. 16 articoli:

..... Art. 1

..... L'intervento finanziario della Regione per la realizzazione
..... di opere pubbliche di interesse delle province, dei comuni e loro
..... consorzi e delle Comunità Montane, delle istituzioni pubbliche di
..... assistenza e beneficenza e loro consorzi, anche se non previste dal
..... la legge statale 17.7.1890, n. 6972 e successive modificazioni, e
..... degli altri enti, per le materie trasferite ai sensi dell'art. 2
..... del D.P.R. 15.1.1972, n. 8, è attuato mediante concessione di con
..... tributi costanti, ovvero di contributi in conto capitale sulla spe
..... sa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere.

..... Sono ammesse a contributo anche le somme occorrenti per even
..... tuali espropriazioni, per oneri fiscali, per rilievi geognostici,
..... da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonché per com
..... petenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, conta
..... bilità e collaudo, da determinarsi in base alle vigenti tariffe
..... professionali ridotte del 20%, sull'ammontare dei lavori e delle
..... espropriazioni.

..... Art. 2

..... I contributi costanti vengono concessi nella misura percentua

le necessaria a coprire tutte le spese per l'ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione delle opere, al tasso effettivamente praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti per le seguenti opere:

- costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, ambulatori, edifici destinati all'assistenza della prima infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di acquedotti e fognature urbane;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di opere igienico-sanitarie di interesse degli enti locali e, particolarmente, mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, cimiteri, mercati, ecc.;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i comuni e le frazioni isolate, delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada più vicina, nonché delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un comune con il maggior centro di popolazione dei comuni vicini e le frazioni di uno stesso comune;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento

mento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;

- sistemazione straordinaria, ampliamento e miglioramento anche con cilindratura e bitumatura delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;

- costruzione di linee metropolitane;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, borgate e contrade;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di sedi comunali;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento di edifici pubblici di proprietà dei comuni, delle province e di altri enti locali.

Art. 3

I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura dell'80% elevabili fino al 100% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle seguenti opere:

- costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, ambulatori, edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, migliora

mento e arredamento di edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 16 della legge 12.2.1958, n. 126, nonché di strade provinciali classificate tali prima della entrata in vigore della legge medesima;

- sistemazione generale, comprese varianti, rettifiche e ammodernamento delle strade classificate provinciali ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 12.2.1958, n. 126.

Art. 4

I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

I contributi in capitale sono corrisposti agli enti interessati in corso di esecuzione delle opere, limitatamente ai nove decimi dell'ammontare complessivo, in base a stati d'avanzamento dei lavori e il saldo è corrisposto dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 5

Nella esecuzione delle opere pubbliche di cui ai precedenti articoli si osservano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le norme in vigore per i lavori pubblici di competenza dello Stato e, in particolare, quelle del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827, del D.P.R. 16/7/1962, n. 1063 che approva il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, del R.D. 25.5.1895 n. 350 sul regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori

dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e della legge 2.2.1973, n. 14 sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata.

Si intendono sostituiti, nell'ambito delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi del D.P.R. 15.1.1972, n. 8, gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le norme delle leggi suddette facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali e periferici dello Stato.

Art. 6

Gli enti beneficiari dei contributi provvedono alla progettazione, all'appalto, alla direzione, contabilità e assistenza dei lavori, assumendo ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.

All'appalto dei lavori dovrà provvedersi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 7

Il Consiglio regionale approva ed aggiorna annualmente entro il 30 giugno il piano generale ed i piani settoriali dei lavori pubblici nonché i piani di interventi straordinari predisposti dalla Giunta.

Sulla base di tali piani e delle priorità in essi contenute, la Giunta regionale attua annualmente il programma degli interventi, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.

Le richieste di cui al precedente comma devono essere inviate, per il tramite degli uffici periferici regionali, agli Assessorati competenti entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate di preventivi sommari di spesa e di apposita deliberazione contenente la indicazione dell'ordine di priorità che si intende attribuire a cia

scuna delle opere per le quali viene chiesto il finanziamento.

Art. 8

Il Presidente della Giunta formula le promesse di contributo sulla base del programma annuale di cui al precedente articolo, indicando i termini entro i quali gli Enti interessati devono presentare i progetti esecutivi e la documentazione tecnico-amministrativa.

Tali termini sono prorogabili per giustificati motivi.

Il Presidente della Giunta, può autorizzare a richiesta degli Enti interessati a devolvere le promesse di contributo per opere diverse da quelle programmate e revoca le promesse di contributo qualora gli elaborati progettuali non vengano presentati entro i termini prescritti.

Art. 9

Gli Enti interessati, per ottenere la formale concessione del contributo, devono presentare per il tramite dei competenti uffici periferici regionali, entro i termini indicati nella promessa di cui al precedente articolo, domanda agli Assessorati competenti, corredata del progetto esecutivo dell'opera e di deliberazione consiliare, divenuta esecutiva, con la quale si conferma la domanda di contributo, si approva il progetto esecutivo e si indica con quali mezzi si intende far fronte alla eventuale spesa a proprio carico, nel caso in cui l'istituto mutuante sia diverso dalla Cassa depositi e prestiti ovvero qualora l'importo del progetto superi quello ammesso a contributo.

Nel caso di finanziamento mediante contributo costante alla documentazione di cui sopra deve essere unita l'adesione preliminare dell'istituto mutuante.

Art. 10

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della

Giunta regionale e possono essere estesi ai maggiori lavori riconosciuti indispensabili in corso di esecuzione al fine di assicurare la completa funzionalità dell'opera programmata, alle maggiori spese conseguenti a gare d'appalto autorizzate dall'Assessore competente con accettazione di offerte in aumento, a revisione dei prezzi contrattuali, a riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese.

Con il medesimo decreto viene approvato il progetto esecutivo, sentiti gli organi consultivi competenti.

L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché urgenza e indifferibilità.

Il Presidente della Giunta provvede, alla nomina dei collaudatori e approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 11

L'Assessore competente, delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

Art. 12

L'Assessore competente, sentiti ove occorra gli organi consultivi competenti, adotta i provvedimenti inerenti alla gestione amministrativa delle opere ammesse a contributo.

Gli uffici tecnici provinciali sovrintendono alla esecuzione delle opere, accertando lo stato dei lavori e verificando che gli stessi siano eseguiti in conformità dei progetti approvati e secondo le norme richiamate dall'art. 5 della presente legge.

Art. 13

Al finanziamento della spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti negli appositi capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 1973 e nei

capitoli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

Le somme stanziare in bilancio, se non impegnate nell'anno di riferimento, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 14

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in materia prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Il primo piano generale e i primi piani settoriali, di cui al primo comma dell'art. 7, dovranno essere approvati dal Consiglio regionale entro il 30.6.1974.

In attesa, gli interventi sono approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura